



Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 19 giugno 2015² sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ *Concerne soltanto il testo francese*

⁴ *Negli articoli 131 lett. c, 139 cpv. 2 e 4, 141 cpv. 1 e 3 e 163 cpv. 2, «OPA» è sostituito con «offerte pubbliche di acquisto».*

Art. 2 lett. f

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- f. *quotazione*: l'ammissione, su richiesta dell'emittente, di un valore immobiliare al commercio presso una borsa o un sistema di negoziazione TRD secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa o dal sistema di negoziazione TRD per gli emittenti e i valori mobiliari;

¹ FF ...

² RS 958.1

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi generali delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 4 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter}

² Un sistema di pagamento necessita di un'autorizzazione della FINMA unicamente:

- a. se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono; e
- b. se non è gestito da una banca.

^{2bis} Il Consiglio federale fissa, tenendo conto in particolare del volume delle transazioni, i valori soglia a partire dai quali si può presumere che la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario esigano che un sistema di pagamento necessiti dell'autorizzazione della FINMA.

^{2ter} I sistemi di pagamento gestiti dalle banche che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 6 del titolo secondo. Fatto salvo il capoverso 3, i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica sono in ogni caso soggetti ad autorizzazione e devono essere gestiti in un'unità giuridica autonoma.

Art. 15 cpv. 3

³ Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche (LBCR) si applicano per analogia.

Art. 16 cpv. 2

² Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «stock exchange», «securities exchange», «sistema multilaterale di negoziazione», «multilateral trading facility», «MTF», «controparte centrale», «central counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «securities settlement system», «SSS», «depositario centrale», «central securities depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «trade repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT trading system», «DLT trading facility» e «DLT exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.

Art. 18a Ammissione, sospensione ed esclusione di partecipanti

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario deve definire le condizioni di partecipazione e pubblicarle.

² Deve stabilire i criteri e le modalità di sospensione e di esclusione dei partecipanti che non adempiono più le condizioni di partecipazione.

³ RS 952.0

³ Deve informare immediatamente i partecipanti interessati in merito alla loro sospensione o esclusione.

Art. 18b Piano di liquidazione preventivo semplificato

¹ Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono i servizi di cui all'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c nonché i sistemi di pagamento soggetti ad autorizzazione devono elaborare un piano di liquidazione preventivo semplificato da attuare in caso di restituzione volontaria dell'autorizzazione.

² Il piano deve delineare le modalità, il periodo di tempo e i mezzi finanziari previsti per la cessazione dell'attività.

³ Il piano deve essere presentato per approvazione alla FINMA nel quadro della richiesta di autorizzazione.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce la struttura generale e il contenuto minimo del piano di liquidazione preventivo semplificato.

Art. 22 Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica

¹ Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono i servizi di cui all'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c nonché i sistemi di pagamento hanno rilevanza sistemica se:

- a. una disfunzione, specialmente in seguito a problemi tecnici od operativi o a difficoltà finanziarie, può causare gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario, oppure originare gravi turbative dei mercati finanziari o dell'economia;
- b. le difficoltà di pagamento o di consegna di singoli partecipanti possono propagarsi per il loro tramite ad altri partecipanti o infrastrutture del mercato finanziario collegate, causando loro gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi, oppure originare gravi turbative dei mercati finanziari; o
- c. sono essenziali per lo svolgimento della politica monetaria da parte della BNS secondo la legge del 3 ottobre 2003⁴ sulla Banca nazionale (LBN).

² Un processo operativo di un'infrastruttura del mercato finanziario di cui al capoverso 1 ha rilevanza sistemica se:

- a. una disfunzione può causare gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario, oppure originare gravi turbative dei mercati finanziari, della politica monetaria o dell'economia;
- b. i partecipanti non possono sostituirlo in tempi brevi.

⁴ RS 951.11

Art. 23 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ Dopo aver consultato la FINMA, la BNS può esentare dall'osservanza dei requisiti particolari le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero soggette alla sorveglianza della BNS conformemente all'articolo 19 capoverso 2 LBN se:

Art. 23a Requisiti particolari in materia di fondi propri

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri che:

- a. garantiscano una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle infrastrutture del mercato finanziario che non hanno rilevanza sistemica, in particolare per affrontare gli scenari previsti dal piano di stabilizzazione, se le perdite non possono essere coperte in altro modo («recovery capital»); e
- b. contribuiscano in modo adeguato, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere i loro processi operativi di rilevanza sistemica se il loro mantenimento non può essere garantito in altro modo.

² Dopo aver consultato la BNS, la FINMA stabilisce mediante decisione i requisiti particolari in materia di fondi propri di cui al capoverso 1 che le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono soddisfare nel singolo caso.

Art. 24 cpv. 1, 1^{bis} e 5

¹ Ogni infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica elabora un piano di stabilizzazione. Vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere le sue attività, in particolare i suoi processi operativi di rilevanza sistemica. Il Consiglio federale stabilisce la struttura e il contenuto minimo del piano di stabilizzazione.

^{1bis} L'infrastruttura del mercato finanziario testa regolarmente il suo piano di stabilizzazione.

⁵ I piani di stabilizzazione e di liquidazione devono tenere conto degli standard internazionali riconosciuti.

Art. 24a Piano di liquidazione preventivo completo

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono elaborare un piano di liquidazione preventivo completo che indichi come cessare in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell'attività. Tale obbligo si applica indipendentemente dal fatto che la cessazione volontaria comporti la restituzione dell'autorizzazione o no.

² Il piano di liquidazione deve prevedere un periodo di tempo ragionevole affinché i partecipanti possano passare a un'infrastruttura del mercato finanziario alternativa.

³ Il piano deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

⁴ Il piano deve essere presentato alla FINMA per approvazione. Ogni anno deve essere aggiornato e nuovamente presentato alla FINMA per approvazione. La FINMA consulta la BNS prima di concedere l'approvazione.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la struttura generale e il contenuto minimo del piano di liquidazione preventivo completo.

Art. 24b Applicazione dei requisiti particolari alle infrastrutture del mercato finanziario svizzere che hanno rilevanza sistemica all'estero

¹ La FINMA può sottoporre ai requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono i servizi di cui all'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c nonché i sistemi di pagamento soggetti ad autorizzazione che non hanno rilevanza sistemica in Svizzera e con sede in Svizzera, se un'autorità di vigilanza estera fornisce la prova che nella sua Giurisdizione l'infrastruttura del mercato finanziario interessata ha rilevanza sistemica o è in procinto di averla.

² Tenendo conto delle circostanze concrete, la FINMA stabilisce i requisiti particolari di cui agli articoli 23, 23a, 24 e 24a che l'infrastruttura del mercato finanziario interessata deve soddisfare e ne verifica l'osservanza.

³ Essa sorveglia in modo continuativo l'osservanza dei requisiti particolari da parte delle infrastrutture del mercato finanziario interessate.

Art. 28 Organizzazione del commercio e registrazione

¹ La sede di negoziazione emana un regolamento volto a organizzare il commercio in modo ordinato e trasparente.

² In questo regolamento, la sede di negoziazione obbliga i propri partecipanti a fornire indicazioni che permettano l'identificazione dell'avente economicamente diritto all'atto della registrazione degli ordini nel libro degli ordini. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare in relazione al contenuto e alla forma delle indicazioni. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe a quest'obbligo.

³ La sede di negoziazione tiene una registrazione cronologica di tutti gli ordini e di tutte le operazioni effettuati al suo interno, nonché delle operazioni che le sono state comunicate. Vanno segnatamente registrati il momento dell'operazione, i partecipanti coinvolti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale come pure il prezzo dei valori mobiliari negoziati.

⁴ La sede di negoziazione, ai fini della sorveglianza del mercato, mette a disposizione della FINMA entro cinque giorni di negoziazione i dati del libro degli ordini nonché tutti i dati di riferimento relativi ai valori mobiliari quotati o ammessi al commercio al suo interno.

Art. 29 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La sede di negoziazione obbliga i propri partecipanti a effettuare le comunicazioni necessarie ai fini della trasparenza post-negoziazione di cui al capoverso 2.

Art. 31 cpv. 1

¹ La sede di negoziazione sorveglia la formazione dei corsi e le transazioni effettuate al suo interno affinché possano essere identificati lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tale scopo può anche analizzare le transazioni concluse per le quali la FINMA le mette a disposizione le comunicazioni di transazioni (art. 39), nonché le transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione di cui ha avuto notizia in altro modo.

Art. 32

Abrogato

Art. 36 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari riguardanti il contenuto del regolamento, in particolare in relazione ai requisiti necessari ai fini della trasparenza del mercato.

² Il sistema multilaterale di negoziazione sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.

Art. 37a Obblighi degli emittenti: tenuta di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

¹ Le società i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa nonché le persone da esse incaricate devono tenere un elenco delle persone alle quali è accordato deliberatamente l'accesso a informazioni privilegiate (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate).

² L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere aggiornato ed essere conservato per almeno 15 anni. Deve essere tenuto in modo da poter essere messo immediatamente a disposizione della FINMA e della competente autorità di perseguimento penale su richiesta.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le indicazioni che l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve contenere. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe all'obbligo di tenere l'elenco.

Art. 37b Obblighi degli emittenti: pubblicazione e comunicazione di informazioni privilegiate

¹ Le società i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa devono pubblicare quanto prima le informazioni privilegiate rilevate nel loro settore di attività (comunicazione ad hoc). Devono comunicare tali informazioni contestualmente alla borsa.

² La borsa deve trasmettere le informazioni privilegiate alla FINMA.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare in relazione al contenuto e alla forma nonché al momento e al tipo di pubblicazione della comunicazione ad hoc.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali la pubblicazione e la comunicazione possono essere differite. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione e comunicazione.

Art. 37c Obblighi degli emittenti: comunicazione e pubblicazione di transazioni del management

¹ I membri del consiglio di amministrazione e della direzione di una società i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa nonché le persone a essi legate devono comunicare alla società le loro transazioni effettuate in valori mobiliari della società o in derivati relativi a tali valori (transazioni del management) entro due giorni di negoziazione.

² La società deve trasmettere alla borsa entro tre giorni di negoziazione le comunicazioni ricevute concernenti le transazioni del management.

³ La borsa deve pubblicare le transazioni del management quanto prima indicando, in particolare, il nome e la funzione della persona soggetta all'obbligo di comunicazione.

⁴ La borsa deve trasmettere le comunicazioni concernenti le transazioni del management alla FINMA.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le indicazioni da comunicare. Per motivi di proporzionalità, può prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione e comunicazione nonché periodi di black out per le transazioni del management.

Art. 38 Obbligo di registrazione dei partecipanti

¹ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono registrare tutti gli ordini e le operazioni da loro effettuati, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro tracciabilità e alla sorveglianza della loro attività.

² Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità può prevedere deroghe, segnatamente per quanto riguarda le operazioni a fini di rimborso nonché i valori mobiliari e i derivati che solitamente non sono negoziati.

Art. 39 Obbligo di comunicazione e di informazione dei partecipanti

¹ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare alla FINMA tutte le operazioni da loro effettuate con:

- a. valori mobiliari ammessi al commercio presso la sede di negoziazione;
- b. derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso la sede di negoziazione.

² Queste comunicazioni di transazioni devono contenere in particolare:

- a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari o dei derivati acquistati o alienati;
- b. il volume, la data e l'ora della conclusione della transazione;
- c. il corso dei valori mobiliari e dei derivati acquistati o alienati; e

d. le indicazioni ai fini dell'identificazione dell'avente economicamente diritto.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le indicazioni da comunicare;
- b. le deroghe all'obbligo di comunicazione, in particolare per le operazioni effettuate all'estero;
- c. la forma della comunicazione; e
- d. il termine per la comunicazione.

⁴ La FINMA può prevedere specifiche tecniche per la comunicazione. In singoli casi può concedere deroghe all'obbligo di comunicazione, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.

⁵ La FINMA mette a disposizione del competente organo di sorveglianza del commercio della sede di negoziazione le comunicazioni di transazioni, sempre che sia necessario ai fini della sorveglianza del commercio.

⁶ Riscuote un emolumento adeguato per la ricezione e l'analisi delle comunicazioni.

⁷ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti.

⁸ La BNS è esonerata dall'obbligo di comunicazione e di informazione nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti pubblici.

Art. 41 Ammissione di partecipanti svizzeri da parte di sedi di negoziazione estere

Le sedi di negoziazione con sede all'estero possono accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l'accesso diretto alle proprie istituzioni, se la FINMA ha constatato che lo Stato in cui la sede di negoziazione in questione ha sede:

- a. assoggetta le proprie sedi di negoziazione a regolamentazione e vigilanza adeguate; e
- b. presta assistenza amministrativa alla FINMA.

Art. 43, rubrica, nonché cpv. 3 e 4

Obbligo di autorizzazione o di riconoscimento nonché obbligo di comunicazione

³ L'avvio e la cessazione dell'esercizio di un sistema organizzato di negoziazione devono essere previamente comunicati alla FINMA.

⁴ La FINMA tiene un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i sistemi organizzati di negoziazione.

Art. 44 lett. a^{bis} e d

Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione deve:

- a^{bis}. stabilire regole per l'organizzazione della negoziazione;

- d. istituire una funzione di controllo indipendente dalla negoziazione e integrarla nei sistemi di controllo interno.

Art. 53 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}, nonché cpv. 3, frase introduttiva

¹ La controparte centrale deve stabilire regole e procedure per fronteggiare l'inadempienza di un partecipante. Queste regole e procedure devono consentirle di limitare i rischi di credito e di liquidità associati e garantire che la controparte centrale possa adempiere le proprie obbligazioni anche in caso di inadempimento di un partecipante.

^{1bis} Le regole e le procedure stabiliscono in particolare il modo in cui la controparte centrale:

- a. utilizza garanzie e altri mezzi finanziari per coprire le perdite nell'ordine di cui al capoverso 2;
- b. alloca le perdite non coperte da garanzie o da altri mezzi finanziari, tenendo conto dei principi di cui al capoverso 3;
- c. fa fronte a difficoltà di liquidità;
- d. ricostituisce garanzie e altri mezzi finanziari utilizzati per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall'inadempienza di un partecipante.

^{1ter} La controparte centrale verifica e testa queste regole e procedure almeno una volta all'anno.

³ Per la copertura di perdite più estese non può utilizzare:

Art. 61 Definizioni

¹ Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli.

² Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione che, in base a regole e procedure uniformi:

- a. detiene in custodia accentrata valori mobiliari e altri strumenti finanziari negoziati presso sedi di negoziazione svizzere o estere; o
- b. offre altri servizi nell'ambito della custodia accentrata rispetto a quelli di cui alla lettera a, che sono essenziali per la funzionalità del mercato finanziario.

³ Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che, in base a regole e procedure uniformi:

- a. effettua la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari presso sedi di negoziazione svizzere o estere; o
- b. offre altri servizi nell'ambito della compensazione e del regolamento rispetto a quelli di cui alla lettera a, che sono essenziali per la funzionalità del mercato finanziario.

⁴ Un servizio è considerato essenziale per la funzionalità del mercato finanziario ai sensi del capoverso 2 lettera b e del capoverso 3 lettera b se una sua disfunzione po-

trebbe pregiudicare la funzionalità del mercato finanziario, in particolare in considerazione del corrispondente volume delle operazioni. Il Consiglio federale fissa i valori soglia.

Art. 68 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

¹ Il depositario centrale deve stabilire regole e procedure per fronteggiare l'inadempienza di un partecipante. Le regole e le procedure devono consentirgli di limitare i rischi di credito e di liquidità associati all'inadempienza nonché garantire che il depositario centrale possa adempiere le proprie obbligazioni anche in caso di inadempienza di un partecipante.

² Le regole e le procedure stabiliscono in particolare il modo in cui il depositario centrale:

- a. alloca le perdite non coperte da garanzie e da altri mezzi finanziari;
- b. fa fronte a difficoltà di liquidità;
- c. ricostituisce garanzie e altri mezzi finanziari utilizzati per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall'inadempienza di un partecipante.

³ Il depositario centrale verifica e testa queste regole e procedure almeno una volta all'anno.

Art. 73a cpv. 3

³ Un sistema di negoziazione TRD che offre servizi di cui al capoverso 1 lettera c può offrire tali servizi anche a terzi.

Art. 73d, rubrica, nonché cpv. 1^{bis}

Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali nonché obblighi degli emittenti

^{1bis} Se il sistema di negoziazione TRD ammette la quotazione di valori mobiliari TRD, gli articoli 33, 35 e 37a–37c si applicano per analogia.

Art. 73e cpv. 5

⁵ È fatta salva la competenza della BNS secondo l'articolo 23 e della FINMA secondo l'articolo 24b di stabilire requisiti particolari per sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica.

Art. 73f cpv. 2, 2^{bis} e 3, secondo periodo

² Sono considerati piccoli i sistemi di negoziazione TRD che:

- a. presentano un basso rischio ai fini della tutela dei partecipanti al mercato finanziario nonché della funzionalità e della stabilità del sistema finanziario, segnatamente perché il numero di partecipanti, il volume delle transazioni, il volume dei depositi da custodire o il volume delle operazioni compensate e regolate è limitato; e

b. non ammettono la quotazione di valori mobiliari.

^{2bis} Il Consiglio federale fissa i valori soglia per le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente la forma, il contenuto e il momento di tale pubblicità.

Art. 78 cpv. 1

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni deve accordare alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti se un accordo di collaborazione tra le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza conferma che l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all'obbligo legale di tutela del segreto.

Art. 82 Principi di compensazione e regolamento

¹ Il sistema di pagamento garantisce una compensazione e un regolamento corretti e conformi alla legge delle obbligazioni di pagamento.

² Esso stabilisce il momento a partire dal quale:

- a. un ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato;
- b. un pagamento è regolato.

³ Il sistema di pagamento regola i pagamenti per quanto possibile in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

Inserire gli art. 82a–82e prima del titolo del capitolo 7

Art. 82a Adempimento delle obbligazioni di pagamento

¹ Il sistema di pagamento deve utilizzare un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Esso deve ridurre al minimo e sorvegliare in modo continuativo tali rischi.

² Per il regolamento di obbligazioni reciproche, il sistema di pagamento deve garantire che il regolamento di un'obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell'altra obbligazione.

Art. 82b Garanzie

¹ Il sistema di pagamento deve adottare misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.

² Esso può accettare esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Deve valutare con prudenza le garanzie.

Art. 82c Fondi propri e ripartizione dei rischi

¹ Il sistema di pagamento deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.

Art. 82d Liquidità

¹ Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità sufficiente per:

- a. far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l'esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e
- b. poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

² Esso può investire i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.

Art. 82e Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

¹ Il sistema di pagamento deve stabilire regole e procedure per fronteggiare l'inadempienza di un partecipante. Le regole e le procedure devono consentirgli di limitare i rischi di credito e di liquidità associati all'inadempienza nonché garantire che il sistema di pagamento possa adempiere le proprie obbligazioni anche in caso di inadempienza di un partecipante.

² Le regole e le procedure stabiliscono in particolare il modo in cui il sistema di pagamento:

- a. alloca le perdite non coperte da garanzie o da altri mezzi finanziari;
- b. fa fronte a difficoltà di liquidità;
- c. ricostituisce garanzie e altri mezzi finanziari utilizzati per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall'inadempienza di un partecipante.

³ Il sistema di pagamento verifica e testa queste regole e procedure almeno una volta all'anno.

Art. 84a Obbligo di informazione e diritto di verifica in caso di esternalizzazione di servizi

¹ Se un'infrastruttura del mercato finanziario esternalizza servizi essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono soggette all'obbligo di informazione e di notifica di cui all'articolo 29 LFINMA⁵.

² La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone.

⁵ RS 956.1

Art. 86 Restituzione volontaria dell'autorizzazione

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario che intende rinunciare alla propria autorizzazione deve presentare per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione definitivo. Se l'infrastruttura ha rilevanza sistemica, la FINMA consulta la BNS prima di concedere l'approvazione.

^{1bis} Il piano di liquidazione definitivo necessita dell'approvazione della FINMA indipendentemente dall'approvazione del piano di liquidazione preventivo (art. 18*b* e 24*a*).

² Il piano di liquidazione definitivo deve contenere indicazioni riguardanti:

- a. il regolamento delle obbligazioni finanziarie;
- b. il trasferimento o la liquidazione dei valori patrimoniali e delle posizioni di partecipanti;
- c. i mezzi previsti per la liquidazione;
- c. la persona responsabile della liquidazione.

³ L'infrastruttura del mercato finanziario che ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di liquidazione definitivo non sottostà più alla vigilanza da parte della FINMA.

Art. 87 cpv. 1 lett. c

¹ A complemento dell'articolo 37 LFINMA⁶, la FINMA può revocare l'autorizzazione o il riconoscimento a un'infrastruttura del mercato finanziario se quest'ultima:

- c. non rispetta il piano di liquidazione definitivo.

Inserire prima del titolo del capitolo 8

Art. 87a Attuazione del piano di stabilizzazione da parte delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

¹ Dopo aver consultato la BNS, la FINMA può ordinare a un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica l'attuazione di misure del piano di stabilizzazione se sono stati raggiunti i valori soglia previsti nel piano di stabilizzazione per la sua attivazione.

² Dopo aver consultato la BNS, la FINMA può vietare integralmente o in parte a un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di attuare misure del piano di stabilizzazione se la loro attuazione potrebbe pregiudicare gravemente la stabilità del sistema finanziario.

⁶ RS 956.1

Art. 88 cpv. 1 e 3

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 25–37 e 37d–37g^{quinquies} LBCR⁷, eccetto l'articolo 37g capoverso 4^{bis} LBCR.

³ In caso di insolvenza di una controparte centrale, oltre ai crediti di cui all'articolo 30b capoverso 4 LBCR, la FINMA può escludere anche i margini iniziali dei partecipanti dalla riduzione dei crediti.

Art. 88a Misure specifiche in caso di risanamento di controparti centrali di rilevanza sistemica

¹ Oltre alle misure di cui all'articolo 88, nel quadro di una procedura di risanamento di una controparte centrale di rilevanza sistemica la FINMA può adottare le seguenti misure per allocare le perdite e chiudere le posizioni:

- a. esigere dai partecipanti non inadempienti di versare un contributo in contante («resolution cash call») pari al massimo al doppio del loro contributo al fondo di garanzia; se un partecipante non versa il contributo in contante, la FINMA può esigere dalla controparte centrale di dichiarare l'inadempienza di tale partecipante e impiegare il suo margine iniziale e il suo contributo al fondo di garanzia per coprire le perdite;
- b. ridurre l'importo delle obbligazioni di pagamento della controparte centrale nei confronti dei partecipanti non inadempienti, se tali obbligazioni discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla controparte centrale per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento avente un effetto economico identico («variation margin gains haircutting»);
- c. disdire alcuni o tutti i contratti seguenti della controparte centrale mediante compensazione in contante («tear up»), tenendo conto delle restrizioni derivanti da un'interoperabilità esistente per limitare possibili rischi di contagio:
 1. i contratti esattamente opposti a quelli con il partecipante inadempiente,
 2. i contratti del segmento di compensazione interessato o della categoria di valori patrimoniali interessata,
 3. gli altri contratti aperti della controparte centrale.

² Se un contratto è disdetto secondo il capoverso 1 lettera c, la compensazione in contante si basa su una valutazione a prezzo di mercato effettuata dalla controparte centrale su richiesta della FINMA. In via eccezionale, la FINMA può ordinare l'applicazione di un altro metodo adeguato di formazione del prezzo, se ciò si rivela necessario ai fini della stabilità del sistema finanziario.

³ Nell'attuazione delle misure di cui al capoverso 1, la FINMA provvede a non favorire o svantaggiare singole controparti dei contratti e dei rapporti giuridici interessati.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli per l'attuazione delle misure previste nel presente articolo.

⁷ RS 952.0

Art. 89 cpv. 1 e 2

¹ Per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, la FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi paragonabili nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, nonché i sistemi di pagamento:

- a. in Svizzera e all'estero: sulle misure applicabili in caso di insolvenza o di fallimento o su altre misure in caso di rischio d'insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante svizzero e che limitano la facoltà di disporre di quest'ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore; e
- b. in Svizzera: sul riconoscimento, da parte della FINMA, di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di un partecipante estero.

² L'istruzione impartita da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza di cui al capoverso 1, se necessario riconosciuta dalla FINMA, a una controparte centrale, a un depositario centrale, a un sistema di pagamento oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi paragonabili nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:

- a. è stata impartita prima dell'esecutività della misura del suo riconoscimento ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario; o
- b. è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario, durante il quale la misura o il suo riconoscimento sono divenuti esecutivi e l'infrastruttura del mercato finanziario fornisce la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza dell'ordine della misura o del suo riconoscimento.

Art. 93 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a

² Per controparti finanziarie s'intendono:

- a. le banche secondo l'articolo 1a e le persone secondo l'articolo 1b LBCR⁸;

Art. 94a Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte

In assenza di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l'esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa.

Art. 95 Adempimento di obblighi e determinazione delle caratteristiche della controparte secondo il diritto estero

¹ Gli obblighi del presente capitolo sono altresì considerati adempiuti se:

- a. sono adempiuti secondo il diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b. l'infrastruttura del mercato finanziario estera impiegata per l'esecuzione dell'operazione è stata riconosciuta dalla FINMA.

² Il diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA è determinante anche ai fini della determinazione delle caratteristiche della controparte.

Art. 95a Adempimento di obblighi in caso di operazioni con una controparte estera

¹ I seguenti obblighi del presente capitolo si applicano alle operazioni con una controparte estera, qualora quest'ultima sarebbe soggetta a tali obblighi se avesse la sua sede in Svizzera:

- a. obbligo di compensazione (art. 97–103);
- b. obbligo di riduzione del rischio operativo e del rischio di controparte (art. 108);
- c. obbligo di scambio di garanzie (art. 110);
- d. obbligo di commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112–115).

² Gli obblighi di cui al capoverso 1 non devono essere adempiuti, se la controparte estera:

- a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b. non è tenuta ad adempiere tali obblighi secondo il diritto di questo Stato.

³ Gli obblighi del presente capitolo che possono essere adempiuti senza la collaborazione della controparte estera devono essere adempiuti in ogni caso.

Art. 97 cpv. 3

Abrogato

Art. 98 Piccole controparti non finanziarie

¹ Una controparte non finanziaria è considerata piccola se la media delle sue posizioni lorde a fine mese, aggregate per i dodici mesi precedenti, nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia applicabile alla categoria di derivati corrispondente.

² Se una delle medie calcolate secondo il capoverso 1 di una piccola controparte non finanziaria esistente supera il valore soglia determinante, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.

³ Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi non sono prese in considerazione per il calcolo delle medie se sono direttamente correlate all'attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte o del gruppo.

Art. 99 Piccole controparti finanziarie

¹ Una controparte finanziaria è considerata piccola se la media delle sue posizioni lorde a fine mese, aggregate per i dodici mesi precedenti, nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia.

² Se la media calcolata secondo il capoverso 1 di una piccola controparte finanziaria esistente supera il valore soglia, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.

Art. 102

Abrogato

Art. 104 cpv. 2 lett. b^{bis} e 3

² Sono tenute alla comunicazione:

b^{bis} nel caso di operazioni tra due controparti non finanziarie:

1. la controparte non finanziaria che non è piccola ai sensi dell'articolo 98,
2. la controparte alienante nel caso di un'operazione tra due controparti non finanziarie non piccole;

³ Le piccole controparti non finanziarie sono esonerate dall'obbligo di comunicazione.

Art. 109 cpv. 2

² Tale obbligo non si applica alle piccole controparti.

Art. 114

Abrogato

Art. 120 cpv. 1

¹ Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 5, 10, 15, 20, 25, 33 $\frac{1}{3}$, 50 o 66 $\frac{2}{3}$ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve comunicarlo alla società e alle borse o ai sistemi di negoziazione presso i quali i titoli di partecipazione sono quotati.

Art. 122 Designazione di un recapito

¹ Gli azionisti con sede o domicilio all'estero che detengono direttamente, indirettamente o di comune intesa insieme a terzi una partecipazione di almeno il 10 per cento dei diritti di voto di una società secondo l'articolo 120 capoverso 1 devono designare

un recapito in Svizzera nel quadro della loro comunicazione ai fini della pubblicità delle partecipazioni.

² Essi possono indicare un indirizzo elettronico come recapito.

³ Se non viene designato alcun recapito, le comunicazioni e le decisioni possono essere notificate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (art. 126) e dalla FINMA mediante pubblicazione nel foglio federale. Sono fatte salve le convenzioni interstatali.

Art. 123 cpv. 1 lett. f, 3 e 4

¹ La FINMA emana disposizioni:

f. sulla corrispondenza, in particolare per via elettronica.

³ Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere una decisione preliminare sull'esistenza di un suo obbligo di comunicazione (art. 124c).

⁴ La FINMA disciplina la procedura per quanto riguarda:

- a. le richieste di deroga o agevolazione riguardo all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione;
- b. le richieste di decisione preliminare.

Art. 123a Organo per la pubblicità

¹ Le borse nonché i sistemi di negoziazione TRD che ammettono una quotazione devono gestire un organo per la pubblicità. Tale organo fa parte dell'organismo di auto-disciplina e sorveglianza (art. 27 cpv. 2) e sottostà alla vigilanza della FINMA.

² La gestione di un organo per la pubblicità può essere trasferita a un'altra borsa o a un altro sistema di negoziazione TRD. Il trasferimento necessita dell'approvazione della FINMA.

³ L'organo per la pubblicità ha i seguenti compiti:

- a. riceve le comunicazioni relative alla pubblicità delle partecipazioni;
- b. gestisce una piattaforma di pubblicazione elettronica;
- c. sorveglia l'osservanza dell'obbligo di comunicazione e di pubblicazione;
- d. valuta le richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare emanando una raccomandazione.

⁴ Per l'adempimento dei suoi compiti, l'organo per la pubblicità può riscuotere un risarcimento dalle persone soggette all'obbligo di comunicazione e dai richiedenti. Le tariffe necessitano dell'approvazione della FINMA.

Art. 124 Pubblicazione delle comunicazioni

¹ La società deve pubblicare le comunicazioni ricevute sulla piattaforma di pubblicazione elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Per ogni comunica-

zione, deve segnalare la pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all'obbligo di comunicazione.

² Se la società non pubblica una comunicazione o effettua una pubblicazione erronea o incompleta, l'organo per la pubblicità deve pubblicare le informazioni prescritte. Può imputare alla società i costi che ne derivano. Può rendere pubblici i motivi per cui pubblica le informazioni in luogo della società. Deve informare la società prima della pubblicazione.

³ Se ha motivo di ritenere che una persona soggetta all'obbligo di comunicazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società ne deve informare l'organo per la pubblicità.

Inserire gli art. 124a–124e prima del titolo del capitolo 4

Art. 124a Sorveglianza dell'osservanza dell'obbligo di comunicazione da parte dell'organo per la pubblicità

¹ Se l'obbligo di comunicazione non è adempiuto o non è adempiuto correttamente, l'organo per la pubblicità impartisce alla persona soggetta all'obbligo di comunicazione un congruo termine per il corretto adempimento.

² L'organo per la pubblicità deve informare la FINMA nei casi in cui:

- a. sussiste il sospetto di grave violazione dell'obbligo di comunicazione; o
- b. la persona soggetta all'obbligo di comunicazione non ha adempiuto o non ha adempiuto correttamente l'obbligo di comunicazione entro il termine impartito.

³ In caso di sospetto di una violazione punibile dell'obbligo di comunicazione, l'organo per la pubblicità ne deve informare la competente autorità di perseguimento penale.

Art. 124b Obbligo di informare l'organo per la pubblicità

Le persone e le società soggette all'obbligo di comunicazione e di pubblicità devono fornire all'organo per la pubblicità tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 124c Valutazione delle richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare

¹ L'organo per la pubblicità valuta le richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare, emanando una raccomandazione. La raccomandazione deve essere motivata e comunicata alla FINMA.

² L'organo per la pubblicità può indirizzare la sua raccomandazione alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.

³ Se il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione dell'organo per la pubblicità, la FINMA valuta il caso emanando una decisione.

⁴ In deroga ai capoversi 1–3, la FINMA emana una decisione se:

- a. intende statuire essa stessa nella causa e lo dichiara entro cinque giorni di borsa;
- b. l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.

Art. 124d Coordinamento tra gli organi per la pubblicità e informazione del pubblico

¹ Gli organi per la pubblicità delle borse e dei sistemi di negoziazione TRD coordinano la loro prassi e ne informano regolarmente il pubblico.

² Possono pubblicare, mediante i canali idonei, comunicazioni sulla loro prassi e altre informazioni necessarie all'adempimento dello scopo della legge nonché emanare regolamenti.

³ Le raccomandazioni devono essere pubblicate, in linea di principio, in forma anonimizzata.

Art. 124e Trattamento di dati

¹ Nell'ambito dei suoi compiti, l'organo per la pubblicità può trattare, far trattare e comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 125 cpv. 1

¹ Le disposizioni del presente capitolo nonché l'articolo 163 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di partecipazione di società (società bersaglio):

- a. con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa o presso un sistema di negoziazione TRD in Svizzera;
- b. con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati principalmente in una borsa o presso un sistema di negoziazione TRD in Svizzera.

Art. 126 cpv. 3 e 6

³ La Commissione verifica di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto.

⁶ Le borse nonché i sistemi di negoziazione TRD che ammettono una quotazione si assumono i costi non coperti dagli emolumenti.

Art. 134 cpv. 1, 3^{bis} e 4

¹ Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o chiunque detiene direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una partecipazione di almeno il cinque per cento dei diritti di voto, esercitabili o no,

della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta deve comunicare alla Commissione e alle borse o ai sistemi di negoziazione TRD presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.

^{3bis} La Commissione pubblica le transazioni comunicate.

⁴ Se hanno motivo di ritenere che una persona soggetta all'obbligo di comunicazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società, le borse o i sistemi di negoziazione TRD ne devono informare la Commissione.

Art. 134a Rapporto con l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 120

¹ Dal momento della pubblicazione dell'annuncio preliminare dell'offerta pubblica di acquisto o del prospetto dell'offerta fino alla scadenza del termine suppletivo, le persone soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 134 sono soggette unicamente all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 134. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 è sospeso.

² I fatti da comunicare secondo l'articolo 120 che si sono verificati nel corso della procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo.

³ Il competente organo per la pubblicità deve segnalare sulla sua piattaforma di pubblicazione che l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 è sospeso non appena è applicabile l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 134.

⁴ I capoversi 1 e 2 non si applicano alla società bersaglio.

Art. 135 cpv. 4

⁴ La FINMA emana disposizioni sull'obbligo di presentare un'offerta, segnatamente sull'obbligo di presentare un'offerta in caso di acquisto indiretto e di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato, sul calcolo del valore soglia, sull'oggetto dell'offerta, sul termine di presentazione dell'offerta e sulla corrispondenza. La Commissione ha diritto di proposta.

Art. 139 cpv. 3 e 5

³ Gli azionisti che detengono almeno il cinque per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione.

⁵ La presentazione di atti giuridici e di altri atti scritti per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la Commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.

Art. 140 cpv. 4

⁴ La FINMA può pubblicare le sue decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Art. 142 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La modifica o la revoca di un ordine concernente un valore mobiliare o un derivato relativo a tale valore a cui si riferisce l'informazione privilegiata è considerata sfruttamento di informazioni privilegiate secondo il capoverso 1 lettera a, anche se l'ordine iniziale è stato conferito prima di ottenere l'informazione privilegiata.

Art. 143 cpv. 1 lett. a

¹ Agisce in maniera illecita chiunque:

- a. diffonde pubblicamente o non trasmette informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;

Inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 143a Sorveglianza e comunicazioni di sospetti

¹ Gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 3 LFINMA⁹ che predispongono o eseguono operazioni con strumenti finanziari a titolo professionale devono essere organizzati in modo tale da poter individuare lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. A tal fine devono disporre di sistemi e processi efficaci per sorvegliare gli ordini e le operazioni con strumenti finanziari.

² Essi devono comunicare immediatamente alla FINMA gli ordini e le operazioni con strumenti finanziari, compresa la loro modifica o revoca, per i quali sussiste il sospetto di sfruttamento di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

³ La FINMA stabilisce quali indicazioni le devono essere trasmesse e in quale forma.

Titolo prima dell'art. 144

Titolo terzo a: Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA e collaborazione

Art. 145 Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA

¹ Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 LFINMA¹⁰ si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 37a–37c, 120, 121, 124, 142 o 143 della presente legge.

² In caso di violazione degli articoli 120, 121 e 124, la FINMA dispone anche dello strumento di vigilanza di cui all'articolo 31 LFINMA.

⁹ RS 956.1

¹⁰ RS 956.1

Art. 146 Abs. 2

² Gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione TRD nonché gli emittenti e le persone da essi incaricate devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 146a Collaborazione

¹ La FINMA, la Commissione nonché le sedi di negoziazione e i loro organismi di autodisciplina, segnatamente gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza, si forniscono a vicenda – spontaneamente o su richiesta – tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti. In particolare, informano un'autorità o un organo se hanno motivo di supporre l'esistenza di un'infrazione della legge su cui deve indagare l'autorità o l'organo competente.

² Le autorità e gli organi si attengono al segreto d'ufficio, professionale e d'affari e utilizzano le informazioni e i documenti che hanno ricevuto esclusivamente per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.

Art. 149a Violazione dell'obbligo di tenere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e dell'obbligo di comunicare e pubblicare informazioni privilegiate e transazioni del management

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi di cui agli articoli 37a, 37b capoverso 1 o 37c capoversi 1 e 2 o non rispetta un periodo di blackout di cui all'articolo 37c capoverso 5.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. Nei casi poco gravi si rinuncia al perseguimento penale e alla punizione.

Art. 151 cpv. 1 lett. a

¹ È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121:
 1. non pubblicando, pubblicando in ritardo o pubblicando con indicazioni inesatte che si è raggiunto, si è superato o si è scesi al di sotto di un valore soglia,
 2. non pubblicando, pubblicando in ritardo o pubblicando con indicazioni inesatte l'identità dell'avente economicamente diritto alle azioni, ai diritti di acquisto o ai diritti di alienazione o delle persone che esercitano liberamente il diritto di voto conferito dai titoli di partecipazione, o
 3. non pubblicando, pubblicando in ritardo o pubblicando con indicazioni inesatte la formazione o lo scioglimento di un gruppo organizzato, la partecipazione globale del gruppo, l'identità dei suoi membri o il tipo di convenzione.

Art. 154 cpv. 2, 3 e 4

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre 500 000 franchi oppure agisce come membro di una banda o per mestiere.

³ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui al capoverso 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

⁴ *Abrogato*

Art. 155 Manipolazione del mercato

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

- a. diffonde pubblicamente o non trasmette informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;
- b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre 500 000 franchi oppure agisce come membro di una banda o per mestiere.

Art. 163b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Il Consiglio federale determina quando i requisiti nuovi o modificati di cui agli articoli 28 capoversi 2 e 4, 31, 32, 37a–37c, 38, 39 e 145 devono essere soddisfatti.

² Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... dispongono di un'autorizzazione secondo la presente legge devono soddisfare i requisiti nuovi o modificati della presente legge al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

³ Le banche che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... gestiscono un sistema di pagamento che adempie la condizione di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a devono soddisfare i nuovi requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 2^{ter} al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

⁴ Le istituzioni che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... gestiscono un sistema organizzato di negoziazione devono soddisfare i requisiti nuovi o modificati della presente legge al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale¹¹

Art. 286 cpv. 2 lett. m

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- m. legge del 19 giugno 2015¹² sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 capoverso 2 e 155 capoverso 2.

2. Legge del 15 giugno 2018¹³ sui servizi finanziari

Art. 67a Analisi finanziarie

¹ Le analisi o le valutazioni relative a emittenti o strumenti finanziari che servono da base per adottare una decisione di investimento e che sono rese accessibili ai clienti o ad altri partecipanti al mercato (analisi finanziarie) possono essere qualificate come indipendenti solo se il produttore dell'analisi finanziaria soddisfa per analogia i requisiti secondo gli articoli 27–27.

² Se il produttore non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, l'analisi finanziaria deve essere chiaramente qualificata come non indipendente.

3. Legge del 3 ottobre 2003¹⁴ sulla Banca nazionale

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 19 cpv. 2

² Sono soggette a sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero se in Svizzera adempiono le condizioni di cui all'articolo 22 LInfi.

¹¹ RS 312.0
¹² RS 958.1
¹³ RS 950.1
¹⁴ RS 951.11

Art. 20a Obbligo di informazione e diritto di verifica in caso di esternalizzazione di servizi

¹ Se un'infrastruttura del mercato finanziario esternalizza servizi essenziali per l'esecuzione dei processi operativi di rilevanza sistemica ricorrendo ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono soggette all'obbligo d'informazione e di notifica secondo l'articolo 20 capoversi 1 e 2.

² La Banca nazionale può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone.

4. Legge dell'8 novembre 1934¹⁵ sulle banche

Art. 30a cpv. 6

⁶ Se differisce la disdetta di contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta, la FINMA considera le ripercussioni sui mercati finanziari nonché la gestione sicura e ordinata delle infrastrutture del mercato finanziario collegate alla banca interessata.

5. Legge del 15 giugno 2018¹⁶ sugli istituti finanziari

Art. 50 Obbligo di registrazione

¹ La società di intermediazione mobiliare deve registrare tutti gli ordini e le operazioni da essa effettuati nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro tracciabilità e alla sorveglianza della sua attività.

² Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità può prevedere deroghe all'obbligo di registrazione, segnatamente per quanto riguarda le operazioni a fini di rimborso nonché i valori mobiliari e i derivati che solitamente non sono negoziati.

Art. 51 Obbligo di comunicazione

¹ La società di intermediazione mobiliare deve comunicare alla FINMA tutte le operazioni da essa effettuate con:

- a. valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;
- b. derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.

² Queste comunicazioni di transazioni devono contenere in particolare:

- a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari o dei derivati acquistati o alienati;
- b. il volume, la data e l'ora della conclusione della transazione;

¹⁵ RS 952.0

¹⁶ RS 954.1

- c. il corso dei valori mobiliari e dei derivati acquistati o alienati; e
- d. le indicazioni ai fini dell'identificazione dell'avente economicamente diritto.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le indicazioni da comunicare;
- b. le deroghe all'obbligo di comunicazione, in particolare per le operazioni effettuate all'estero;
- c. la forma della comunicazione; e
- d. il termine per la comunicazione.

³ Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005¹⁷ sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.

⁴ La FINMA può definire specifiche tecniche per la comunicazione. In singoli casi può concedere deroghe all'obbligo di comunicazione, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.

⁵ Riscuote un emolumento adeguato per la ricezione e l'analisi delle comunicazioni.

6. Legge del 3 ottobre 2008¹⁸ sui titoli contabili

Art. 20 cpv. 2

² È fatto salvo l'articolo 89 LInFi.

¹⁷ RS 221.302

¹⁸ RS 957.1